



COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 09 del 23/1/2019

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 162 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 15,10, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente		X
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dall'Arch. FRANCO G. M. ALLEGRETTI, prot. int. n. 910 in data 07.01.2016, acquisita al prot. OSL n. 261 in data 24.3.2016, con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 3.152,17 (tremilacentocinquantadue/17), riferentesi alla quota d'iscrizione all'Ordine degli Architetti per gli anni dal 2005 al 2015 e agli interessi di legge;

Vista l'attestazione di cui all'art. 254, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.*) e ss.mm.ii., rilasciata, su richiesta di questo Organo in merito alla istanza di cui sopra, dal Dirigente dell'Ente competente in materia in data 26.5.2016, ed in atti, dalla quale si evince che l'istanza non può essere accolta in quanto il credito di cui trattasi manca di esigibilità, requisito indispensabile per il suo inserimento nella massa passiva;

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa per protocollo interno (prot. gen. n. 41723 del 19.6.2018 - prot. OSL n. 473 del 19.6.2018), ha comunicato all'istante motivi che ostano all'accoglimento della richiesta presentata;

Rilevato che in merito a questa nota - ricevuta in data 19.6.2018 - non risulta pervenuta nei termini previsti al citato art. 10-bis della L. 241/1990 alcuna comunicazione;



Ritenuto, pertanto, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

delibera

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente presentata dall'Arch. FRANCO G. M. ALLEGRETTI per l'importo di € 3.152,17 (tremilacentocinquantadue/17);
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni

